

cose certe, in esso, ma l'unica manovra certa è la manovra degli assegni da parte di Johnston, di Cowden, talvolta sotto la direzione di Egan.

È una pagina processuale che non è possibile cancellare; ed allora, se non esiste la manovra del mezzo della corruzione, se non esiste l'atto materiale di dazione del corrispettivo e della corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio o per atto di ufficio (ha importanza ai fini della classificazione, ma non a quelli dell'azione anti-giuridica colpevole e dell'evento che ne scaturisce), noi siamo di fronte ad un processo acefalo, in cui manca l'elemento umano tipico della dazione come strumento determinante, come presupposto del reato di corruzione. Non dimentichiamolo: siamo di fronte alla carenza del presupposto del reato sotto il profilo umano, degli agenti che hanno manovrato i mezzi finanziari per arrivare ad ottenere, secondo la loro considerazione, l'atto contrario ai doveri d'ufficio.

Ecco, le nostre coscienze si ribellano ad una istruttoria che non è stata tale, a delle conseguenze che non derivano da un accertamento, da una valutazione dei fatti, di cui ho parlato all'inizio del mio intervento. Ecco la ragione per cui ha poca importanza addivenire alla configurazione di determinate azioni che non esistono nella realtà e che sono contrabbandate come elementi certi sotto il profilo di indizio che determina responsabilità penali.

Ho chiesto alla mia coscienza, al mio intelletto, alla mia lunga — ormai al tramonto — pratica di avvocato (sono 45 anni che esercito questa professione e, se non altro, per la lunga esperienza); mi sono chiesto, nella mia funzione di giudice, come nutrimento ideale nel momento religioso in cui la nostra coscienza si ripiega in una macerazione interna per esprimere il giudizio circa la libertà, l'onore di un cittadino (non importa se rivestito di cariche politiche, se ministro o semplice cittadino di una folla anonima), quali siano gli elementi che « attanagliano » il ministro Gui.

Mi sono risposto, onorevoli colleghi, che non vi è un elemento che lo incateni a quella responsabilità di cui parla così diffusamente questa strana relazione Pontello-D'Angelosante; per una ragione di carattere tecnico, per una ragione di carattere giuridico, perché si è dimenticato il capò di

imputazione, la contestazione giuridico-penale che lo chiama a rispondere di aver compiuto un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, ma di averlo compiuto per avere accettato la promessa e riscosso il prezzo.

Nelle carte processuali io sono andato invano ricercando — dico — un elemento sotto il profilo dell'indizio, non della prova. Noi ci troviamo — scrisse un grande giurista toscano molti anni or sono — di fronte a un fatto, o nell'ignoranza del fatto stesso, o nel dubbio, o nella probabilità, o nella certezza.

Ebbene, per la promozione dell'azione penale occorre quanto meno il dubbio o la certezza. La certezza è attributo della condanna anche morale, altrimenti siamo al di fuori della civiltà. Continuava nel suo pensiero il grande Carrara: « Soltanto in Dio verità e certezza coincidono, cessando di essere l'una tutta positiva, l'altra tutta soggettiva ».

Ed ecco la tragedia dell'uomo che deve giudicare l'altro uomo, che deve incidere sulla sua reputazione, e non solo su questa, ma sul suo diritto, sulla sua libertà, sul suo onore. Ecco la tragedia, ecco la macerazione intellettuale per addivenire a una decisione che lasci tranquilla la coscienza di aver fatto il proprio dovere.

Ebbene, invano, onorevoli colleghi — ve lo dico al di fuori di ogni altra ragione che prescindia dal dovere che scaturisce dall'animo di ciascuno di noi — la relazione elenca dei fatti che sono pacifici. Il 9 agosto 1969, per la prima volta, si porta a conoscenza del ministro Gui un promemoria del generale Fanali sull'esigenza di sostituire quei famosi C-119. Il 12 agosto il ministro Gui, come era suo dovere, manda una lettera al Presidente del Consiglio Rumor, al ministro del tesoro, al ministro del bilancio, facendo presente l'esigenza prospettata dal capo di stato maggiore dell'aeronautica, e per dovere di conoscenza la manda ai dicasteri interessati agli aspetti finanziari; e raccomanda (siamo nell'agosto 1969) l'inserimento della spesa nel bilancio di previsione per il 1970. Quando mai un atto dovuto — doveroso, vorrei dire — può essere indicato come l'inizio di una azione delittuosa? Ma con questa filosofia, onorevole Pontello, senatore D'Angelosante, noi possiamo, come qualcuno ha detto, trasformare il Parlamento in Alta corte di giustizia, e giudicare ogni giorno i ministri nell'esercizio delle proprie funzioni, salvo tro-

vare ancora chi voglia sedere su quei banchi.

In data 22 settembre si ha un secondo promemoria del capo di stato maggiore dell'aeronautica. Si è voluto in questo caso valorizzare una nota del generale Giraudo, per trarre alcune illazioni ai fini di un indizio, finché il 17 ottobre 1969 vi è quella riunione — di cui abbiamo parlato — del comitato dei capi di stato maggiore dell'esercito, dell'aeronautica e della marina, che all'unanimità hanno valutato le scelte di carattere tecnico-operativo, ed hanno fatto un'approfondita discussione circa la ripartizione degli oneri, seppure era loro compito.

Si arriva all'incontro del Presidente del Consiglio con il ministro della difesa, il 10 ottobre, e alla successiva lettera — su cui si è ricamato molto — del 30 ottobre del ministro della difesa al Presidente del Consiglio. Vorrei che leggeste queste lettere, anche perché si ha la sensazione, talvolta, che l'indicazione di una lettera nasconda chissà che cosa. Ed io me le sono rilette, anche per confrontare se, per caso, nella mia presenza in Commissione inquirente, mi fosse sfuggita questa azione, che poteva catalogarsi come il presupposto di una azione illecita, al fine di raggiungere degli obiettivi illeciti. In essa si dice semplicemente — ho qui la copia fotostatica —: « Ritengo necessario che le possibilità di finanziamento nell'acquisizione dei nuovi velivoli e le esigenze prioritarie della difesa, di cui alla mia lettera sopracitata, vengano esaminate congiuntamente, in apposita riunione da te presieduta, con la partecipazione del ministro Colombo. In attesa del tuo cenno di risposta... ».

Risposta che non venne sollecitata; risposta che il Presidente del Consiglio, affaccendato oltre misura, dette solo dopo cinquanta giorni, se non erro. In altre parole, c'è la prova che tale risposta non venne sollecitata, mentre il ministro della difesa, di fronte ad una esigenza di grande momento sotto il profilo dell'entità e sotto il profilo delle esigenze tattiche e strategiche, avrebbe potuto anche sollecitarla. Se poi ci fosse stata una ragione illecita, avrebbe potuto veramente chiedere una risposta immediata. Sono passati cinquanta giorni, ed è stata data una risposta di carattere interlocutorio, che non contiene assolutamente nulla e che è una riprova della costruzione del castello di carte che si è voluto costruire.

Onorevoli colleghi, avviandomi all'ultimo argomento, vorrei far notare che dalla relazione scaturisce un'esigenza di convincimento di una responsabilità penale che, per quanto concerne il ministro Gui, per la mia coscienza di giudice, trovo non solo inesistente: debbo dedurre, anzi, che la azione compiuta dal ministro indichi una completa estraneità di quest'ultimo rispetto a quella che io ho chiamato la « ragnatela » tessuta dal « tessitore » Lefèbvre per determinati fini che scaturiscono dalla distribuzione dei compiti.

Perché dico questo? Lo dico perché due elementi sono stati portati, dopo questa costruzione, come la conclusione criminosa di un'attività iniziata nel 1968. Quella riunione di domenica 14 dicembre, durante la quale il ministro della difesa si incontrò con Egan, Kotchian e Lefèbvre (presente o no un altro personaggio: qui c'è un certo contrasto), mi sembra che — date le trattative che erano in corso e che erano state e sono contrassegnate dagli atti che ho avuto la pazienza di enumerarvi dal 1964 al 1969 — sia stato un incontro che non dice nulla, ma — incalza la relazione — « il 22 dicembre 1969... la *Trust Company of Georgia*, attraverso il Banco di Roma di New York, fa accreditare alla *First National City Bank* 2 milioni e 20 mila dollari che avrebbero dovuto rimanere a disposizione fino al 28 febbraio, nel caso la lettera di intenti fosse stata firmata ». Avvenuto quell'incontro scaturisce un accredito a favore di Cowden e di Egan.

Onorevoli colleghi, vi ho già detto che, secondo una normale prassi giudiziaria, secondo la logica e la civiltà del processo, debbo partire dall'evento per risalire alla responsabilità; sarebbe non solo un errore, ma anche un delitto partire dalla ipotesi di responsabilità per richiamare poi il fatto certo nella realtà. Questo è un procedimento che io ho combattuto per quarant'anni, quando qualche magistrato, che oggi viene chiamato « pretore d'assalto », sovvertendo la nostra civiltà giuridica, ha ritenuto di degradarsi a basso Raskolnikoff da strapazzo.

Io sono contrario — come ritengo sia contrario qualsiasi cittadino — a quella logica giudiziaria dogmatica alla quale è informata la prassi sovietica ed alla quale era informata la prassi nazista. La nostra civiltà giuridica impone che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, così come vuole l'articolo 101 della nostra Costituzione; im-

pone di garantire l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei giudici dalle direttive e dalle pressioni di altri poteri; di cercare di avere sempre la consegna di individuare nella disamina del giure penale una tela di principi assoluti e costanti intorno ai quali, come carne sulle ossa, si avvolge la dottrina del giure punitivo, inalterabile nei suoi cardini, sempre uguale a se stessa di fronte al variare dei luoghi, dei tempi, dei costumi e degli ordinamenti. Dal fatto, dall'evento, bisogna dunque risalire alla responsabilità. E non vi è un elemento che porta la responsabilità del ministro al fatto che è pacifico nella sua realtà.

È facile dire, come ha fatto il senatore D'Angelosante a giustificazione della sua azione dogmatica: noi non siamo qui per condannare o per assolvere, siamo qui per promuovere l'azione penale. Vi rendete conto, onorevoli colleghi: si dice che siamo qui per la promozione dell'azione penale come se stessimo facendo un regalo al cittadino che si trova in questa triste vicenda! Si dimentica che uno dei principi del nostro codice penale, del nostro codice di rito, che ha dei riflessi pubblicistici e che per questo non deve essere ignorato dal magistrato di qualsiasi ordine e grado — dal pubblico ministero al giudice istruttore, al collegio giudicante, alle giurisdizioni speciali, alla Commissione inquirente, al Parlamento (sia pure in questa sua funzione anomala di frattura costituzionale di valutazione giuridico-penale di una responsabilità) — si dimentica, dicevo, il principio — che è fatto di civiltà — del diritto all'onore, alla reputazione, se volete, e alla libertà del cittadino di fronte a gravi ipotesi criminose. Il principio basilare del nostro giure penale è quello di pronunciarsi immediatamente, in qualsiasi momento, anche in camera di consiglio.

Viene meno al suo dovere il giudice quando, accorgendosi che manca il presupposto dell'azione penale, dice: non fa nulla, tanto il magistrato ti giudicherà. Verrebbe meno il magistrato, verrebbe meno il giudice, verrebbe meno il parlamentare-giudice al dettato della propria coscienza, quando, convinto che manca il presupposto di un'azione penale, dicesse: « Si tratta di mandarti avanti! ».

Senatore D'Angelosante, con questa frase avete indicato l'abnormità della vostra concezione dogmatica del procedimento penale, della vostra volontà accusatoria, che prescinde dalla libera, civile valutazione dei

fatti nei loro riflessi politico-penali, della responsabilità del cittadino, il quale è protetto da una norma costituzionale che dice che il giudice risponde solo di fronte alla legge, nel momento in cui giudica. La Costituzione si riferisce al momento religioso del giudizio, non al momento organizzativo dell'ordine giudiziario.

Questa è stata una ragione per scendere dal piedistallo religioso del tempio del giudizio, per scendere alla contesa organizzativa politica delle varie carriere. Quando si dice che il giudice risponde solo alla legge, è nell'intimo della sua coscienza, nel momento in cui pronuncia un giudizio che sia il viatico dell'assoluzione, da una parte, dell'ombra del giudizio penale, dall'altra: il sole e le tenebre. In quel momento il giudice scrive tutta la civiltà del proprio sentire è il suo nutrimento ideale, che lo rende diverso dagli altri nel momento in cui giudica; lo rende al di sopra delle parti; lo rende schiavo solo della volontà della legge, chiunque sia di fronte a lui: il cittadino, un magistrato, un politico, un ministro, un potente.

Onorevoli colleghi, ripeto, avete due elementi; ed io non mi sento di giudicare i « laici » in quest'aula, perché sono assenti. Volutamente ometto le responsabilità di un'ipotesi di corruzione per quanto concerne i « laici », perché ho sentito tutto il disagio di una frattura costituzionale che avrà certamente, se la Corte costituzionale avrà la ventura di giudicare questo procedimento, delle conseguenze di cui noi, in questo momento, non immaginiamo ancora la portata.

Per quanto concerne i due ministri, vi dico che vi è una mera narrativa di fatti, che non è neanche una deposizione testimoniale, perché il testimone (come il documento è un testimone muto di una realtà) riferisce su fatti che ha vissuto, che ha percepito con la propria presenza. Qui siamo di fronte ad un « castello » accusatorio che i cosiddetti testimoni, che nella realtà sono dei correi, hanno avuto di seconda mano, cioè per sentito dire. Giudicate voi questo. Sarete voi o sarà la Corte costituzionale a porsi questo quesito in tutte le sue implicazioni giuridico-penali ed anche costituzionali sotto il profilo della libertà del cittadino e della tutela del cittadino di fronte alla pretesa punitiva dello Stato, in tutte le sue forme.

Per quanto concerne il ministro Gui, noi abbiamo avuto tutti gli elementi per

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

escludere qualsiasi rapporto tra il fatto e la sua responsabilità. Non vi è un elemento che lo legghi al presupposto del fatto del reato di corruzione. I famosi 78 mila dollari — abbiamo avuto la prova, la Guardia di finanza è arrivata a darci tutti i particolari — sono stati pagati nel 1971, versati sul conto 815212, intestato ad Ovidio Lefèbvre presso la Banca nazionale del lavoro di Roma, accreditati l'8 giugno 1970 (ricevute e distinte di versamento del 5 giugno). Sono stati pagati successivamente ed abbiamo avuto la ventura, questa volta, di conoscere — è un caso che prescinde da tutti gli altri versamenti che non abbiamo potuto perseguire — il destinatario ultimo. Abbiamo appreso questo: nel febbraio 1971, all'Ikaria sono andati 23 mila dollari, il 18 novembre 1971, 45 mila dollari a Luigi Olivi. Abbiamo saputo anche la successiva destinazione: 10 mila dollari ad Hans Husy, l'avvocato di Zurigo.

Pertanto, noi siamo di fronte alla mancata prova, anzi alla prova contraria della promessa accettata che sarebbe sufficiente da sola ad integrare l'ipotesi di corruzione, sotto il profilo dell'accusa. Abbiamo avuto la prova documentata della destinazione dei fondi. Pertanto manca qualsiasi elemento sulla promessa accettata. È carente qualsiasi elemento. Anche se Cowden avesse detto in questi giorni che il ministro Gui non ha preso un soldo, anche se non lo avesse detto, noi avremmo la prova della destinazione dei 78 mila dollari, fino all'ultimo prenditore.

Pertanto, mancando la prova della promessa, mancando la prova della promessa accettata, essendovi la prova piena della carenza della dazione, che integra l'ipotesi di corruzione, non si vede come il giudice, nel momento in cui è a conoscenza di questi fatti, possa dire, come ha detto invece il senatore D'Angelosante: « Tanto si tratta di promuovere l'azione penale ». Si tratta, è vero, di promuovere l'azione penale, ma intanto un cittadino perde la propria libertà, il proprio diritto, il proprio onore, anche se successivamente vi potrebbero essere motivi di riabilitazione, quando un collegio giudicante avesse cancellato qualsiasi elemento.

Onorevoli colleghi, ho ritenuto di esprimere un giudizio obiettivo, secondo le mie valutazioni di cittadino, di parlamentare, di giudice. Oggi, dimenticando queste nostre funzioni, da qualche parte si richiede di fare — attraverso gli elementi cui mi sono

riferito, che sono atti di emulazione di contenuto politico — un processo al regime. Sembra in quest'aula che tutta la moralità sia a sinistra e che il processo al regime parta da quei banchi! Denuncio questo fatto! Lo denuncio, rivendicando la nostra funzione di civiltà, di giudici che debbono giudicare al di fuori di pressioni o di moniti politici. Denuncio, oggi, questa azione che si svolge, che si sta attuando, facendo presente che l'autorità giudiziaria ordinaria, o l'autorità giudiziaria nel suo complesso, deve affondare il bisturi, perché il paese ha sete di giustizia, ma soprattutto sete di verità.

E la verità non la si raggiunge attraverso un processo al regime, che avremo la possibilità di effettuare in sede politica. La si raggiunge attraverso la nostra civiltà giuridica; attraverso la pacata disamina dei fatti nei loro riflessi; la si raggiunge giudicando non tanto dei fatti, quanto degli autori degli stessi, che sono evidenziati in questo processo, relegati nel limbo della ragnatela che i fratelli Lefèbvre hanno teso!

Andare oltre significherebbe non tanto commettere un errore, quanto venire meno ad un comandamento di civiltà (*Applausi dei parlamentari di Costituente di destra-democrazia nazionale e al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Suspendo la seduta fino alle 16.

La seduta, sospesa alle 13,20, è ripresa alle 16.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cipellini. Ne ha facoltà.

CIPELLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chi come me prende la parola dopo che la discussione che si è sviluppata in modo così ampio e appassionato ha ormai posto tutti gli argomenti sul tappeto, deve necessariamente, anzi doverosamente, inserirsi in essa vincendo la tentazione di ripetere ciò su cui concorda per occuparsi piuttosto di ciò che ritiene di contestare o di puntualizzare. Perciò, per ragioni di brevità nella completezza, dirò che concordiamo sostanzialmente con quanto è stato egregiamente detto da molti colleghi a sostegno della messa in stato d'accusa del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi, condividendo

in particolare gli argomenti sviluppati nel suo efficace intervento dal collega senatore Fabio Fabbri e soprattutto nell'intervento dell'onorevole Felisetti, discorso al quale mi richiamo non tanto per il fatto di appartenere al suo stesso partito, quanto e soprattutto per la logica lucida e persuasiva delle argomentazioni da lui svolte.

Ciò premesso, tratterò soltanto alcuni argomenti di natura tecnica e giuridica e per puntualizzare alcuni aspetti ancora controversi. Inizierò con la critica che è stata mossa alla Commissione inquirente per la mancata messa in stato d'accusa dei corruttori americani dirigenti e funzionari della *Lockheed*, e sulla Commissione inquirente mi permetterò di tornare più avanti. È stato osservato dall'onorevole Reggiani e da altri che la corruzione è reato plurisoggettivo, nel senso che non si ha corrotto senza corruttore, con la conseguenza che, essendo i protagonisti attivi e passivi della corruzione legati tra di loro da un vincolo necessario ed inscindibile, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale, entrambi devono essere chiamati a rispondere necessariamente. Il rilievo è esatto ed è perciò da me pienamente condiviso. Aggiungo che la stessa Commissione inquirente — per quanto si deduce dalle relazioni — sicuramente concorda nel qualificare i dirigenti della multinazionale americana (Kotchian, Cowden, Egan e altri) come veri e propri corruttori. Il punto tuttavia non è questo. Infatti, data per pacifica la consumazione del fatto delittuoso, non ne deriva sempre e necessariamente nel concreto la promozione dell'azione penale, in quanto possono sussistere — e il nostro codice di rito ne prevede parecchie — condizioni particolari che escludono la promovibilità dell'azione penale sia per ragioni soggettive od oggettive, sia per motivi attinenti a situazioni legislative diverse.

A giudizio dell'Inquirente — giudizio che mi trova pienamente consenziente — rientra tra questi il caso dei corruttori americani nello scandalo di cui ci stiamo occupando. Ritengo infatti che sia fondata la tesi di chi ha sostenuto e sostiene che nel nostro caso non trova applicazione il principio sancito dall'articolo 112 della Costituzione, che pone al pubblico ministero l'obbligo di esercitare l'azione penale. In effetti questo principio non è applicabile all'Inquirente (e quindi al Parlamento), non essendo essa organo di giurisdizione ordinaria, ma organo eccezionale ed autonomo,

sottratto alla disciplina che regola l'ordinamento giudiziario.

La recente sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite, pronunciata sul ricorso proposto dal difensore di un imputato colpito da ordine di cattura, ha riconfermato che l'Inquirente non è sottoponibile a sindacato di legittimità, e tanto meno di merito, attesa la sua natura di organo eccezionale ed estraneo all'ordinamento giudiziario, seppure avente capacità di emettere decisioni e provvedimenti di natura sostanzialmente giurisdizionale, quanto agli effetti.

D'altra parte, la decisiva conferma di questa tesi la si ricava dalla stessa collocazione delle norme nell'ambito della Costituzione, laddove la magistratura — cioè la normativa contenente il complesso degli istituti e degli organi di amministrazione della giustizia, compreso il pubblico ministero — è collocata nel titolo IV, mentre i principi e le norme sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica e dei ministri sono contenuti nel titolo III, che riguarda il Governo, cioè il potere esecutivo.

Sembra evidentemente ultroneo osservare che la collocazione sistematica prevista nella Costituzione non è casuale, né meramente ordinativa, ma coerentemente improntata al principio di divisione e di autonomia dei poteri dello Stato. Sempre a sostegno della non obbligatorietà dell'azione penale nei confronti degli americani, giova ancora ricordare che l'Inquirente (ed il Parlamento in seduta comune) è in questa fase giudice naturale ed esclusivo per tutti i reati ministeriali. Né le norme della legge ordinaria del 1962, che ammette la riunione per connessione, inficiano tale assunto, perché esse restano norme di natura processuale. Infine giova ricordare che l'assunzione delle testimonianze americane è stata possibile in forza del trattato di cooperazione giudiziaria per il caso *Lockheed* stipulato tra l'Italia e il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti d'America il 29 marzo 1976. Tale trattato, nel suo contenuto sostanziale e letterale, è impostato sull'implicita e reciproca qualificazione testimoniale delle persone dell'altro paese e sull'implicita e reciproca intesa immunitaria per i testimoni dell'altro paese.

Ne consegue che, mentre è impedito a noi, anche per ragioni di opportunità e correttezza di rapporti internazionali, di promuovere azione penale nei confronti di cit-

ladini americani, non è viceversa esclusa l'analoga ma autonoma azione dell'autorità giudiziaria americana la quale, come risulta dal fatto che ha richiesto copia di determinati atti istruttori dell'Inquirente, attraverso l'ambasciata degli Stati Uniti in Italia, ha orecchi ben attenti alle vicende connesse con lo scandalo *Lockheed*, al punto che non è azzardato supporre che tra gli ascoltatori delle tribune che fanno corona a quest'aula vi sia persona che, a pieno diritto, sta seguendo i nostri lavori.

Via via però che il nostro dibattito si sviluppa aumentano, anziché diminuire, le ombre che gravano su aspetti rilevanti ed inesplorati di questo procedimento. Vi sono troppi vuoti, troppe piste di significato fondamentale si interrompono; si parte da Lefèbvre, si arriva a Lefèbvre, e poi basta. Troppo poco, a parer nostro. Agli interrogativi inquietanti che ne derivano occorre che si diano risposte convincenti, e le risposte convincenti debbono essere date qui dentro, e non soltanto qui dentro. In particolare, desta sensazione il fatto, che è stato denunciato in quest'aula e che forse avrà una sua spiegazione (anzi ci auguriamo che l'abbia), della non utilizzazione degli organi specializzati dello Stato — il SID, tanto per parlare chiaramente — per il controllo e l'accertamento di affari inerenti alla sicurezza dello Stato, alla difesa, agli interessi militari ed alle forniture di materiale bellico proveniente dall'estero.

Ci siamo mossi fin dall'inizio, diciamo da sempre, con l'intento di ricercare la verità, di scoprire la verità, di renderla chiara e pulita: e ci muove naturalmente oggi l'intento di difendere il prestigio delle istituzioni repubblicane. Perciò l'interesse che abbiamo — ritengo l'abbia tutto il Parlamento — è quello di fare chiarezza e di eliminare quelle ombre cui ho accennato prima. A tali questioni crediamo che una risposta debba essere data dal Parlamento, in particolare dai due relatori della Commissione inquirente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il secondo argomento che intendo trattare riguarda una puntualizzazione in merito al rapporto cronologico tra la data del secondo memoriale di Ovidio Lefèbvre e la data dell'ordine di cattura a carico di Antonio Lefèbvre.

L'argomento, trattato tre giorni or sono dall'onorevole Felisetti ha provocato una garbata interruzione da parte dell'onorevole Tanassi, tesa a dimostrare che la con-

segna del memoriale — quello della svolta di maggio — sarebbe stata successiva alla emissione del mandato di cattura del professor Antonio Lefèbvre, e quindi determinata e condizionata da questo fatto.

Ora, risulta dagli atti — foglio 105 del volume settimo — che l'avvocato De Luca ha consegnato al dottor Martella, nell'unica e contestuale data del 23 marzo 1976, tre atti di provenienza Ovidio Lefèbvre, e cioè la lettera 7 marzo 1976, il *memorandum* 16 marzo 1976, nonché l'ultimo *memorandum*, datato 18 marzo 1976.

Orbene, poiché non si può certo sostenere che i tre documenti, aventi date tutte anteriori al 22 marzo 1976, siano stati redatti in data 23 marzo 1976, e cioè nella data in cui furono consegnati al dottor Martella, si deve necessariamente ritenere, fuori di ogni ragionevole dubbio, che i tre documenti, e quindi anche il terzo di essi, siano stati scritti da Ovidio Lefèbvre ben prima dell'ordine di cattura, cioè prima del 22 marzo 1976.

Di conseguenza, viene a cadere la possibilità di sostenere che essi — ed in particolare il terzo — siano stati scritti allo scopo di giovare ad Antonio Lefèbvre, e cioè allo scopo di denunciare falsamente il ministro Tanassi, per ottenere la trasmissione del processo all'Inquirente, nella speranza — per altro andata delusa — di insabbiare il processo e di salvare così il professor Antonio Lefèbvre.

Ma non è solo per questo motivo che mi è sembrato opportuno chiedere la parola. C'è infatti una terza ed ultima ragione che mi ha mosso ad intervenire nel dibattito.

La vicenda di questo scandalo, che rattrista e mortifica non solo la classe politica italiana, ma anche — e soprattutto — l'opinione pubblica, fino all'ultimo cittadino di questa nostra Repubblica nata dalla Resistenza, è stato giustamente inquadrato nell'ambito internazionale, e anzi mondiale, nel quale la *Lockheed*, elevando la corruzione a sistema, ha operato: Olanda, Giappone, Italia, Regno Unito.

Come mai, ci si chiede, gli olandesi e i giapponesi sono giunti in modo tanto rapido ed esemplare ad una edificante conclusione, mentre noi siamo ancora qui, a discutere ormai da una settimana, spaccando forse il capello in quattro, e a disertare, secondo la più classica tradizione bizantina, sul sesso degli angeli?

La gente non ci capisce. Lo capiamo ascoltando la radio, ascoltando la gente che incontriamo per strada e nei luoghi che frequentiamo. Non ci capisce — dicevo — ma soprattutto accentua la sua crisi di sfiducia e di credibilità nei confronti delle nostre istituzioni.

Forse che per gli olandesi o per i giapponesi non esistevano problemi di rispetto della dignità e del prestigio degli uomini investiti di altissime pubbliche funzioni? Certamente sì. Forse che essi si sono arresi anche là dove parve addirittura vacillare un trono? Certamente no!

Certo, nessuno di noi — con buona pace del collega Sabbatini — intende dire che gli ex ministri Gui e Tanassi debbono essere ritenuti responsabili per una sorta di estensione logica e analogica, e cioè per il solo fatto che sono risultati colpevoli il principe consorte Bernardo e il primo ministro Tanaka. Ma, tuttavia, diciamo che ciò che la Lockheed ha fatto in Giappone, in Olanda ed altrove appare verosimile che abbia potuto fare anche in Italia, dove ha agito con identici sistemi e dove certamente sono stati erogati in corruzione la bellezza di due milioni di dollari.

Non è certamente pensabile che questo nostro — la Lockheed — sia riuscito a corrompere uomini politici di molti paesi e si sia servito invece soltanto di volgari truffatori per ciò che riguarda la vicenda nel nostro paese.

Certo, questa sola considerazione, sebbene illuminante, da sola non basta, perché talvolta almeno, può capitare che la moglie di Cesare sia veramente al di sopra di ogni sospetto. Ma se a quella illuminata analogia noi aggiungiamo alcune constatazioni assolutamente pacifiche, e cioè che i due milioni di dollari in Italia sono stati sicuramente pagati; se aggiungiamo che anche qui gli uomini della Lockheed non si sono accontentati di agganciare le pedine di secondo piano, per le quali si possono pagare un po' di spiccioli (corruttori e corrotti, ma sempre pedine di secondo piano, proprio per le ombre di cui ho parlato prima); se aggiungiamo che anche da noi i vari Kotchian, Cowden, Egan hanno avuto i loro ripetuti contatti con i ministri, cioè con gli uomini del potere, con dei grandi *commis d'état*, con gli uomini che sono nella stanza dei bottoni del potere economico e politico del nostro paese; se consideriamo che tutte le emergenze istruttorie ci portano a ritenere che l'attività dei due ministri

Gui e Tanassi è stata funzionale e necessaria alla preordinata e programmata azione di corruzione, fin dal contratto per i C-130; se siamo — come siamo noi parlamentari socialisti — certi di tutto questo, allora non possiamo dire che vi è certezza dell'innocenza e dell'estraneità ai fatti dei due ministri della difesa e degli altri « laici » che sono sotto accusa. Anche qui, le ombre sugli altri « laici » sono ombre lunghe, riguardano anche quella strana figura di ex usciere del Ministero della pubblica istruzione che risponde al nome di Sergio Salieri, l'uomo che viaggia oggi con numerose automobili sportive, l'uomo già braccio destro di Crociani, l'uomo che ha proprietà immobiliari notevolissime, l'uomo che — sindaco di un paese prossimo a Roma — per il comizio di chiusura della propria campagna elettorale ebbe l'onore della presenza di un altissimo personaggio democristiano.

MARZOTTO CAOTORTA. È forse Crociani?

CIPELLINI. No, non è Crociani: parlo di Salieri, e di un altissimo personaggio della democrazia cristiana, che concluse la campagna elettorale del Salieri a Mazzano Romano; un altissimo personaggio che è anche qui dentro.

MELLINI. È Piccoli!

CIPELLINI. È Piccoli, sì.

Se siamo convinti dell'innocenza e dell'estraneità dei due ex ministri della difesa e degli altri « laici » sotto accusa, dicevo, al punto da respingere la proposta della Commissione di rinvio alla Corte costituzionale, assolvendoli in questa sede, allora le ombre sono lunghe, ripeto. Il nostro esame non è infatti finalizzato ad un giudizio di colpevolezza o di condanna. In questa sede disponiamo soltanto del potere di rinviare, quando esistono sufficienti elementi di prova ed indizi, alla Corte costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono convinto, e credo lo siate anche voi, che ove pronunciassimo una decisione assoluta attraverso il gioco delle palline nell'urna, dall'estero si guarderebbe verso di noi come al paese nel quale e sul quale tutto è possibile e, per ciò stesso, niente è più credibile. Credo soprattutto che i cittadini italiani, i più giovani, le donne in particolare, sentirebbero l'amarezza e la rabbia per una totale perdita di fiducia

nelle istituzioni e nella democrazia, con conseguenze ed effetti che ognuno di noi è perfettamente in grado di prevedere e temere, anche a causa della grave crisi e dello stato di insicurezza in cui versano la società, l'economia nazionale ed i rapporti sociali. Nel paese non si registra più una tensione ideale e morale; esso sta fatalmente precipitando, se non lo si salva *in extremis*. C'è chi sostiene che siamo affetti da un male oscuro, da una specie di cupidigia ovvero di rassegnazione al dissolvimento; ma certamente non è così.

Per preparare questo mio breve intervento mi sono recato in questi giorni a consultare certi documenti al salone della Lupa, nel palazzo di Montecitorio, dove sono in visione le voluminose pagine dell'inchiesta. Ho imparato così che in quella sala, magnifica per struttura e per gli arazzi, è stata tenuta a battesimo la Repubblica italiana, nata dalla Resistenza. Ebbene, onorevoli colleghi, sono convinto che con la decisione che pronunceremo qui nei prossimi giorni, noi potremmo compromettere la credibilità, ma potremmo anche, come mi auguro, consolidarne la consistenza e gli istituti. Si tratta di recuperare i valori e gli ideali civili e morali dai quali la nostra democrazia è nata, tanti anni fa, negli anni della Resistenza e della ricostruzione. Erano anni nei quali la nostra civile convivenza, quale che fosse la scelta di campo che ognuno di noi aveva fatto, era contrassegnata da tensioni morali e ideali sulla base delle quali, tra mille difficoltà, abbiamo dato vita alle istituzioni democratiche e repubblicane, che oggi ci permettono anche di svolgere questo dibattito.

Non penso che sia fare il processo al regime se affermo che nel corso degli eventi successivi quella nostra società ideale si è venuta via via offuscando e corrompendo al punto che da società di tensioni ideali è sembrata trasformarsi in società di compromessi, di interessi e di affari, fatta più per uomini furbi che per uomini che sanno dare il meglio di loro stessi, così come gli scandali e la decadenza del costume oggi dimostrano.

Un detto della cultura cattolica afferma: *oportet ut scandala eveniant!* In questa affermazione c'è il senso della condanna, ma anche quello del riscatto. Bisogna saperlo cogliere, da parte di tutti! Bisogna saperlo cogliere onde risalire la china e riportarci a livelli in cui circoli l'aria fresca e respirabile della pulizia morale.

Vogliamo riaffermare in questa sede - e anche con questo intervento, con molta chiarezza - che il deferimento del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi è ritenuto da noi indispensabile, non per chiudere una sorta di « caccia alle streghe » o per mettere sotto accusa una « stagione » della vita politica del nostro paese, ma per ben altri motivi che riguardano la necessità di costruire o comunque di consolidare un rinnovato rapporto tra cittadini ed istituzioni, tra paese reale e, come si usa dire, paese legale.

Quale sarebbe, infatti, il risultato di un voto che non permettesse, a livello di opinione pubblica, di fugare i sospetti, gli interrogativi, i timori che pesano su tutta la vicenda *Lockheed* e sui comportamenti dei due ex ministri? Come si potrebbe accettare, o meglio motivare, un voto che non fugasse la diffidenza sul ruolo svolto dal potere politico in una vicenda nella quale sono emerse irregolarità, fatti di intermediazione parassitaria?

A questi interrogativi occorre volgere la nostra attenzione quando affrontiamo la questione della scelta da adottare. Non possiamo, cioè, rimanere impantanati nelle pastoie di una logica subordinata, arretrata rispetto alla domanda di verità che viene dal paese. Per questo è necessario, vorrei dire obbligatorio, ribadire la necessità che il voto delle Camere possa segnare un punto all'attivo dell'iniziativa, dell'impegno delle forze politiche per consolidare il proprio prestigio e la propria credibilità agli occhi dell'opinione pubblica.

È nel quadro di queste valutazioni che si colloca la decisione dei gruppi parlamentari socialisti di votare per il rinvio alla Corte costituzionale del senatore Gui e dell'onorevole Tanassi.

Infatti, la proposta di messa in stato d'accusa, contenuta nella relazione della Commissione inquirente, non solo ha retto alle critiche di quanti hanno tentato di smantellarla, ma si è - a parer nostro - enormemente rafforzata. Siamo cioè alla presenza di una sovrabbondanza di elementi accusatori di tale portata da rendere improponibile la sottrazione degli inquisiti - l'onorevole Tanassi ed il senatore Gui - al loro giudice naturale.

Con questa consapevolezza e con questa decisione non solo l'Assemblea risponde alla domanda di giustizia, di pulizia morale, di certezza che viene dal paese, ma contribuisce, in termini decisivi, al conso-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 3 ALL'11 MARZO 1977

lidamento ed al prestigio del nostro sistema democratico, al rafforzamento del legame tra classe politica, paese reale e paese legale (*Applausi all'estrema sinistra e a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando dodici anni or sono in questa stessa aula fu prosciolto l'ex ministro Trabucchi, quel che mi colpì, avendo studiato attentamente il processo presso la sala della Lupa qui alla Camera, fu che, malgrado i voti per la messa in stato d'accusa fossero superiori a quelli per il suo diniego, tuttavia l'onorevole Trabucchi, per il mancato raggiungimento del *quorum* di maggioranza assoluta, fu sottratto ai suoi giudici naturali. E allora si disse che la democrazia cristiana aveva costituito attorno a Trabucchi il « quadrato di farla franca »; ed io scherzosamente aggiunsi che l'ex ministro era stato assolto per « insufficienza di palle » (*Si ride*).

Non vorrei che un fatto analogo si ripetesse anche questa volta, anche perché, dopo qualche tempo, un fatto commosse e stupì l'opinione pubblica, cioè il fatto che il direttore generale dei tabacchi, dottor Cova, che era stato l'esecutore materiale delle direttive dell'ex ministro Trabucchi, fu processato e condannato, per cui si assistette a questa incongruenza giuridica, che mentre il mandante andava assolto, l'esecutore veniva condannato.

Non vorrei che oggi noi incorressimo in un altro inconveniente del genere.

Vi annunzio che ho riletto moltissime pagine di questo voluminoso processo e sono riuscito a raggiungere il meditato e sofferito convincimento — in quanto, essendo un avvocato che esercita la professione da oltre trent'anni, è mia abitudine, prima di lanciare un giudizio di condanna, essere molto oculato e ponderato — che è doveroso rinviare ai loro giudici naturali sia l'ex ministro Gui, sia l'ex ministro Tanassi, quali imputati di corruzione aggravata, insieme agli altri cosiddetti imputati laici.

La mia richiesta è fondata su motivi procedurali e su motivi sostanziali. Per l'aspetto procedurale, io ritengo che noi siamo un organo requirente-inquirente che non può condannare, ma solo prosciogliere

o rinviare a giudizio; cioè, non siamo un organo giudicante.

Per il rinvio a giudizio non occorrono provvedimenti di natura particolare, occorrono soltanto indizi ed elementi di accusa tali che, concatenati ed univoci, possano dare un notevole supporto alla probabilità di colpevolezza. Nella fattispecie, questi indizi non solo sussistono, come fra poco vi mostrerò, ma addirittura abbondano; senza considerare il fatto che, se Gui e Tanassi fossero prosciolti, i cosiddetti imputati « laici » dovrebbero comparire da soli dinanzi ai giudici ordinari, dando quasi la sensazione di due giustizie: una per i comuni mortali ed una per i potenti. Ma poiché la giustizia non può essere che una e indivisibile, se Gui e Tanassi andranno davanti alla Corte costituzionale, lì potranno difendersi e, insieme a loro, potranno sostenere le loro tesi difensive gli imputati minori.

Quanto sia ingiusto — e non dimentichiamo che la giustizia è *fundamentum regni* — sottrarre un indiziato ai suoi giudici lo abbiamo visto in questa stessa sconcertante vicenda *Lockheed*, allorché l'onorevole Rumor è stato prosciolto dall'Inquirente, e Gui e Tanassi sono stati rinviati al Parlamento per la messa in stato di accusa. Né credo che il partito socialista abbia reso un buon servizio a Rumor o, tanto meno, a se stesso, se è vero che la base socialista si è ribellata ai trasformismi dei propri dirigenti. Penso che Gui, se questa sera parlerà, farebbe bene a chiedere egli stesso il rinvio, alla Corte costituzionale, quanto meno per essere coerente con una frase da lui pronunciata nel corso dell'interrogatorio reso il 16 dicembre 1976 dinanzi alla Commissione inquirente, e riportato al foglio n. 127 degli incartamenti. La frase dice testualmente: « Cercherò, quindi, di chiarire, di andare in fondo, perché non voglio che rimanga nessuna ombra su di me ». Perché tali ombre non rimangano, onorevoli Gui e Tanassi, occorre che voi, come la moglie di Cesare, siate al di sopra di ogni sospetto e, quindi, affrontiate il giudizio dinanzi alla Corte costituzionale insieme a tutti gli altri imputati.

Ciò premesso, io penso che non sia difficile, una volta che si sia proceduto ad un attento esame degli atti processuali, trovare la genesi e poi lo sviluppo delle responsabilità, che sono — direi — a monte, e che risalgono al momento in cui, in una prima fase, la multinazionale *Lockheed* aveva deciso di superare gli ostacoli che fino

a qualche anno prima si erano frapposti alla sua ferma volontà di instaurare rapporti di affari con il Ministero della difesa italiano. Infatti, nel 1964 c'era stato un primo approccio, che però si era risolto negativamente, sicché la *Lockheed* non aveva potuto raggiungere l'obiettivo desiderato; in quanto una comunicazione del ministro della difesa dell'epoca — se non sbaglio, l'onorevole Tremelloni — respingeva le proposte fatte dalla *Lockheed* stessa, perché esse andavano al di là della strategia che era stata per anni seguita dal Ministero della difesa in materia di velivoli da combattimento e da trasporto.

Si disse in quella occasione che la scelta doveva essere orientata verso aerei di produzione italiana, che consentissero non soltanto ai lavoratori italiani di poter essere largamente tutelati, ma di attuare anche, nei piani generali della NATO, una strategia difensiva specifica per il nostro paese.

La *Lockheed* ci riprovò alcuni anni dopo, nel 1968, cercando in quella occasione di ottenere una commessa relativa all'*antisom Orion P-3*; ma, anche in quella occasione, fu scavalcata dalla Francia, che riuscì ad ottenere l'ordinativo per apparecchi di sua fabbricazione, i *Bréguet-Atlantique*. Tuttavia, in quella occasione emerse un episodio sul quale ritengo non ci si sia sufficientemente soffermati in quest'aula: lo episodio del senatore Messeri, di cui si tratta nella prima parte dei fascicoli di questo processo, relativi all'istruttoria del giudice Martella. Risulta, da un documento successivo (ma che, in certo qual modo, si collega a quella occasione), che il senatore Messeri ebbe degli approcci con alcuni uomini dai quali fu avvicinato durante un ricevimento tenuto in una ambasciata.

Per non dire cose inesatte mi rifarò ad una lettera datata 8 maggio 1976, trasmessa dall'onorevole Rumor, allora ministro degli affari esteri, al Presidente della Commissione inquirente. In tale lettera l'onorevole Rumor trascrive testualmente una lunga comunicazione che pochi giorni prima, il 5 maggio, era stata ricevuta dall'ambasciatore Girolamo Messeri e trasmessa al Ministero degli affari esteri.

Nella lettera si dice quanto segue: « Leggo in questo momento un comunicato ANSA, in data 5 corrente, relativo alla deposizione del professor avvocato Antonio Lefèbvre D'Ovidio alla Commissione parlamentare d'inchiesta investita del caso *Lockheed*. Il comunicato, diramato in lingua francese,

dice testualmente: « Avvocato Lefèbvre D'Ovidio avrebbe indicato in ex senatore democratico cristiano Girolamo Messeri, attualmente diplomatico, persona che, attraverso ambasciata Stati Uniti in Roma, avrebbe consigliato alla *Lockheed* di rivolgersi allo studio legale dell'avvocato Lefèbvre D'Ovidio per consulenza in suoi problemi ». Se testo predetto corrisponde ad effettive dichiarazioni dell'avvocato Antonio Lefèbvre D'Ovidio, ritengo doveroso da parte mia renderle noto quanto segue: « Nel corso del mese di febbraio 1967 » (ecco come ci innestiamo nella vicenda degli *Orion P-3*) « non ricordo se nella prima o seconda metà del mese stesso, venni invitato per un *cocktail* nella sua residenza in Roma, già Villa Taverna, oggi Villa Pariola, dall'allora ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Frederick Reinhardt, insieme con il compianto senatore Pietro Micara, mio collega in Senato e nel comitato dei parlamentari della NATO, di cui entrambi abbiamo fatto parte ininterrottamente dal 1958 al 1968. In un gruppo di personalità statunitensi di passaggio a Roma e per le quali l'ambasciatore Reinhardt offrì un ricevimento, figuravano, infatti, alcuni membri o ex membri del comitato dei parlamentari della NATO, appartenenti al Congresso degli Stati Uniti d'America. Nel corso del ricevimento, mentre insieme con il senatore Micara conversavo con alcuni ospiti dell'ambasciatore, si avvicinò al nostro gruppo una persona di media età che asseriva di aver incontrato il senatore Micara e me in una delle nostre visite — abituale per la nostra carica — alle basi NATO negli Stati Uniti. Senza che avessi avuto il tempo di chiedergli se egli fosse un collega o un ex collega del comitato dei parlamentari predetti, il personaggio in parola si rivolse a me, accennando all'urgente bisogno che aveva di una lettera di presentazione al ministro della difesa del Governo d'Italia, onorevole Tremelloni. L'incedere dell'interlocutore venne troncato da una sonora risata di ironia del senatore Micara il quale gli disse: " Ma come: si rivolge al senatore Messeri per una presentazione al ministro Tremelloni? Guardi che lei ha un indirizzo errato ", testualmente: " *a wrong address* ". La battuta del mio caro amico e collega senatore Micara si riferiva alla mia patente impossibilità di un intervento nel senso richiesto in seguito all'attacco che io avevo sferrato contro il ministro Tremelloni per una miserevole vicenda

di cui erano responsabili alcuni collaboratori del Tremelloni, consacrata negli atti del Parlamento e precisamente nel dibattito della 551ª seduta antimeridiana del 31 gennaio 1967 dell'Assemblea del Senato della Repubblica. Poiché l'interlocutore statunitense, con toni pesanti, attaccava l'amministrazione italiana della difesa ed il suo titolare, gli dissi testualmente: "Nonostante l'accento del senatore Micara, che nel corso della conversazione aveva chiarito il motivo del suo commento ironico, le abbia spiegato la ragione che preclude un mio intervento, non posso permetterle, da senatore della Repubblica d'Italia e da membro della diplomazia italiana, di tenere un linguaggio così poco riguardoso nei confronti di un ministro italiano, per la tutela della cui dignità non può avere alcun rilievo il fatto che abbia avuto o meno dei contrasti con lui. Poiché ci troviamo in territorio statunitense, non posso dirle, come vorrei, di più; mi rivolgerò all'ambasciatore Reinhardt affinché egli voglia significarle quanto il suo linguaggio sia impertinente e disdicevole». Raggiunsi subito l'ambasciatore Reinhardt, che si trovava in un salotto attiguo, e gli manifestai la mia indignazione per il singolare linguaggio dell'interlocutore. Questi si avvicinò a noi e venne vivacemente redarguito dall'ambasciatore stesso.

Al quesito posto dal Reinhardt sui motivi della inopportuna e sgradevole doglianza, l'ignoto interlocutore (non ne ricordo il nome che egli bofonchiò mentre si scusava) affermò che gli risultava per certo che l'amministrazione della difesa italiana (aeronautica) si disponesse " — e qui entriamo nel vivo del discorso — " a scegliere un velivolo antisommergibile francese, da lui giudicato superato tecnicamente, anziché il velivolo costruito per gli stessi impieghi dalla ditta statunitense *Lockheed*, che egli asseriva di accingersi a rappresentare in Europa; velivolo che doveva considerarsi, nel genere, il migliore aereo e il più efficiente della produzione mondiale.

Alla mia replica, intesa a chiarire le fonti delle sue notizie, che mi sembravano influenzate dai fumi dell'alcool, e la natura giuridica dei contratti della sua ditta con l'amministrazione italiana della difesa, il postulante mi rispose che il segreto professionale non gli permetteva di fare nomi, di citare fonti e di indicare la natura dei vincoli giuridici della sua ditta, costringendomi a dichiarare, in presenza dell'ambasciatore Reinhardt, cui mi legava una lun-

ga consuetudine di amicizia: « Questo non è il modo di comportarsi. Se lei crede di essere lesa in impegni o vincoli contrattuali, di cui per altro non vuole definire il carattere, non si rivolga per commendalizio a membri del Parlamento italiano, ma si rivolga, sottoponendo il suo caso, ad un avvocato italiano che l'assisterà secondo coscienza. Nei vari albi dell'ordine degli avvocati figurano in Italia numerosi professionisti specializzati in controversie internazionali. Per quel che io so, gli studi legali più noti in Roma sono quelli dell'avvocato Ercole Graziadei e dell'avvocato Antonio Lefèbvre. Lei non ha che da consigliarsi con l'ufficio competente dell'ambasciata degli Stati Uniti per la scelta del patrono che dovrà occuparsi delle sue numerose rivendicazioni. L'ambasciatore Reinhardt si scusò ancora una volta vivamente con me, ed io non ho mai più sentito del querulo personaggio nel quale mi ero imbattuto e del quale mi è sfuggito il nome. Fin qui la storia delle mie indicazioni dello studio dell'avvocato Antonio Lefèbvre D'Ovidio all'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Frederick Reinhardt, notizia che ella può tranquillamente comunicare a mio nome alla Commissione inquirente. Con i migliori saluti». Firmato: onorevole Rumor.

Questo episodio aveva quindi già lasciato intravedere la partecipazione o, per lo meno, l'indicazione dello studio Lefèbvre in faccende a così alto livello. Indubbiamente questa commendalizio veniva sempre più considerata dalla *Lockheed* come una consulenza indispensabile per poter finalmente entrare — almeno secondo le sue vedute commerciali — nel giro di affari delle commesse del Ministero della difesa italiano. Dopo questi due precedenti, la *Lockheed* che, da valide e solide indiscrezioni, era riuscita a capire che per penetrare in un certo ambiente occorreva « ungerle le ruote » pagando le cosiddette tangenti, cominciò ad instaurare i suoi rapporti con il Ministero della difesa. È chiaro, comunque, che i primi rapporti non potevano che avere un riferimento politico. Da tutta la documentazione che siamo riusciti a controllare — ed è inutile che io stia qui a rileggerla perché l'Assemblea, ormai, ne sarà ampiamente edotta — è emerso infatti questo piano preconstituito della *Lockheed* che, questa volta, non intendeva rimanere a bocca asciutta. Poiché poi aveva capito di che tipo di consulenze

avesse bisogno e di quali possibilità potesse avvalersi, la *Lockheed* — chiaramente — formulò un piano certo non improvvisato, bensì un piano degno di una multinazionale agguerrita, spregiudicatissima, che si era fatta strada con metodi quanto meno discutibili in tutti i continenti: dalla Germania e dall'Olanda fino al Giappone. È evidente perciò che nella *Lockheed* era presente il desiderio concreto di prendere contatti con chi di dovere e di riuscire, una volta tanto, a stipulare un contratto importante.

Per capire tutta questa vicenda dobbiamo perciò tener conto di questa spregiudicata predisposizione della compagnia multinazionale a compiere operazioni di natura finanziaria presso il Ministero della difesa. Naturalmente nello studio dei fratelli Lefèbvre questa trovò i suoi migliori alleati, anche se i compiti dei due personaggi furono sempre ben distinti. E lo si coglie un po' da tutte le sfumature del processo.

Vado riassumendo i fatti per non tediarne inutilmente l'Assemblea. Ma si capisce qual è il ruolo dei due personaggi: mentre da un lato Ovidio è l'uomo di rottura, l'uomo disponibile a tutte le più spregiudicate manovre, l'affarista di piena e completa disponibilità, il professor Antonio sembra essere considerato un uomo di rango superiore: si considera a livello accademico, per aver elaborato uno studio sul codice della navigazione, un uomo quindi da tenere in serbo per le grosse questioni giuridiche.

Nella *Lockheed* i vari personaggi si distinguono ai vari livelli, da quelli che hanno funzioni di rappresentanza (e quindi da un punto di vista formale sembrano stare sul piano della legalità ufficiale od ufficiale) a quelli invece che sono gli esecutori, che trattano gli affari, che fanno di tutto perché i loro obiettivi vengano raggiunti.

Vi è un aspetto molto importante in tutta questa vicenda, che vorrei riassumere con qualche breve considerazione. Ed è la continua ricerca della legalità formale da parte della *Lockheed*: era ovvio che vi fosse questa preoccupazione, perché la multinazionale era una società che aveva a che fare con il governo americano, con tutti i governi stranieri e aveva bisogno di mantenere una facciata la più pulita e la più credibile possibile. Vi è un altro tentativo, che non è in contraddizione con questa premessa, cioè quello di legalizzare anche

le cose illegali. Praticamente è come se un tale, dando l'incarico di commettere un reato, per maggior sicurezza, stipulasse un contratto scritto in carta bollata. È evidente che, essendo il contenuto illecito, tutto l'atto è inficiato di nullità. Però, vi era questa ricerca da parte della *Lockheed*, perché si riteneva di poter ammantare di legalità atti che palesemente erano illeciti, perché erano frutto di pattuizioni delinquenti, di veri e propri reati, quali la truffa, la corruzione, la concussione.

D'altra parte, vi era tutto questo macchinoso tentativo per fare in modo che le due facciate non si sovrapponevano, ma si ponessero allo stesso livello, insieme con la necessità di « coonestare » l'operato della pubblica amministrazione. È importante questa indagine che la Commissione inquirente ha fatto non a livello rigorosamente giuridico, perché è chiaro che la Commissione inquirente (come del resto il dibattito che si sta svolgendo in quest'aula) è condizionata da molte componenti politiche, metagiuridiche, ed extragiuridiche. Ciò non toglie che questo sforzo, questa simbiosi, era nei patti dei due contraenti, per cui è pacifico che si dava la possibilità alla *Lockheed* di trovarsi su una posizione di assoluta legalità formale e si dava la possibilità ai fratelli Lefèbvre di poter percepire le loro parcelle con una puntigliosità degna, indubbiamente, di miglior causa.

Venivano fuori le pattuizioni più assurde, come si può controllare leggendo gli atti. Ad esempio, quasi tutte le pattuizioni, quando vengono stipulati i contratti con la « Com.el », con l'Ikaria, con tutte queste società fittizie e di comodo, sono stranissime. Infatti dicono « ad ognuna di queste società viene corrisposta una certa somma in virtù dell'interessamento prestato, della attività svolta », e viene stabilita una percentuale o addirittura una somma forfettaria, con la clausola espressa che se l'affare non andrà in porto, i soldi non saranno dati o dovranno essere restituiti nel caso che siano stati dati.

Onorevoli colleghi, io che faccio l'avvocato da trent'anni — come tutti coloro i quali esercitano la mia professione — non accetterei mai di stipulare contratti di questo genere. Infatti, o l'attività c'è stata e va pagata comunque, o non c'è stata ed allora non si può pagare ciò che non ha dato luogo ad attività. Come poi è stato dimostrato, queste società erano soltanto costituite da prestanomi, dietro i quali ma-

novravano i fili altri personaggi, l'avvocato Antonelli, il Crociani e gli altri uomini della cerchia dei Lefèbvre.

Quindi già questi elementi tolgono credibilità alla tesi difensiva secondo la quale, praticamente, sia il senatore Gui, sia l'onorevole Tanassi sarebbero stati in un certo qual modo calunniati o sarebbero stati oggetto — come afferma in una sua lunga memoria l'onorevole Tanassi — di millantato credito. Ora, per poter credere ad una tesi difensiva di tal genere, bisognerebbe dimostrare che non c'è stato tutto quell'apparato, molto farraginoso, complesso, ma esistente, tra i Lefèbvre, da un lato, e la *Lockheed* dall'altro lato, e bisognerebbe dimostrare altresì — cosa che nessuno dei due indiziati ha potuto fare — che in effetti i Lefèbvre cercavano di « tirare tutta l'acqua al loro mulino », senza aver bisogno di spendere denaro o di raccomandazioni per ottenere il contratto.

Vediamo, allora, se questo contratto aveva o meno la possibilità di andare avanti speditamente verso la conclusione senza tutte le interferenze, che ci sono state, dei Lefèbvre e della *Lockheed*.

Faccio una prima considerazione, una prima domanda: che tipo di contratto è questo? Lo si vede dalle bozze e poi dalla stipula. Si parla di un contratto a trattativa privata. Questa è la prima cosa che non può essere considerata molto credibile ed accettabile dal punto di vista della correttezza amministrativa. Infatti, in una pubblica amministrazione i contratti a trattativa privata dovrebbero essere esclusi o per lo meno confinati soltanto ad occasioni rarissime. In una pubblica amministrazione si dovrebbe fare o l'appalto-concorso o la gara. Ed infatti c'è una traccia di questo. Nei primi contatti che la *Lockheed* prende con il Ministero della difesa non parla tanto di trattative private — credo che loro nemmeno arrivassero a concepire questa possibilità — quanto di gara di appalto, perché evidentemente riteneva che, rivolgendosi a una pubblica amministrazione, lo strumento migliore fosse la gara di appalto. È vero che poi abbiamo visto come sono andate a finire certe gare con l'ex ministro Mancini, ma questo è un altro discorso che può darsi un giorno rifaremo anche da questi banchi, per quanto io ne dubiti, data ormai la prescrizione incalzante. Ad ogni modo, non c'è nessun comportamento cautelativo fin dall'inizio che lasci pensare che la procedura di formazione di

questo contratto si svolga con quel rigore al quale tutti i pubblici contratti indubbiamente dovrebbero attenersi. Ma c'è di più: da parte di questi signori — e non sto a citare le famose lettere di uno dei personaggi della storia indirizzate ad un altro personaggio, perché sono state qui così ampiamente divulgate che porterei, come si suol dire, « vasi a Samo e notte ad Alene » — c'è quasi una graduale presa d'atto e, direi anche, di coscienza della possibilità di fare sempre passi più spregiudicati, più audaci. In effetti, anche quella famosa frase, di Cowden mi pare, che dice al suo amico Egan: « Stai attento, tieni ben forte perché ora ti do una notizia che ti scuoterà tutto », si collega a quanto ho detto. I famosi 120 mila dollari per aereo di sovrapprezzo vengono così tranquillamente scaricati sul prezzo stesso dell'aereo; praticamente è sempre « Pantalone » che paga.

Avendo stabilito che gli aerei in questione dovevano essere acquistati con ricorso a variazioni di bilancio, è ai soldi del cittadino che si fa riferimento! In questo processo, onorevoli colleghi, potremmo costituirci tutti parte civile, poiché si è trattato di soldi della collettività. In questo caso non si è ricorsi neppure a quell'*escamotage*, in altre occasioni tentato, di ottenere, attraverso l'IMI, dall'*Export-Import Bank* un mutuo che consentisse, sia pure pagando determinati interessi, di collocare la perdita su un piano squisitamente finanziario, esterno al bilancio (senza quindi alcun ricorso ai contribuenti). Tutto finisce poi a « tarallucci e vino », dal momento che con l'ultima lettera di intenti del ministro Tanassi si giunge a risolvere il problema del finanziamento con un finanziamento pluriennale sul bilancio dello Stato.

Mi riferisco, si badi bene, soltanto agli atti esterni, a quella che è la *routine* amministrativa che deve essere rispettata in qualsiasi contratto da portare a termine con la pubblica amministrazione. Quel che ho sin qui detto avrebbe dovuto mettere in grosso sospetto, avrebbe dovuto far meditare anche un ministro! Non dico che quest'ultimo debba sostituirsi al capo di stato maggiore, all'esperto, al tecnico e così via: per carità! Si tratta, per altro, di cose così elementari su cui anche un ministro, in special modo un ministro esperto come gli onorevoli Gui e Tanassi che ministri lo sono stati per un certo numero di volte, deve riflettere. Essi non si sono, invece,

mai preoccupati di questo problema se non in misura tanto dilettantesca da portare ad un finanziamento sul bilancio dello Stato.

Nel 1967-68, allorché fu proposto un contratto per l'*Orion P-3*, i dirigenti della *Lockheed*, credendo di avere a che fare con amministrazioni « normali », si fecero carico di prospettare la possibilità di una coproduzione. Uno degli elementi essenziali in materia di contratti internazionali è l'impegno del venditore a spendere una parte del denaro dell'acquirente presso il paese di quest'ultimo: si ricorre quindi ad accordi di coproduzione o si parla di « assemblaggio »; nella peggiore delle ipotesi si sarebbe potuto finire col dar corso ad altre commesse, che impiegassero lavoratori italiani.

Ecco dove risiede il conflitto! Dinanzi a quella che risultava essere la strategia del Ministero, avallata dai ministri in carica qualche anno prima, compreso l'onorevole Tremelloni, si è fatta una certa scelta. Noi volevamo che si producessero velivoli italiani, perché fossero impiegabili per un'azione che si definiva « a breve raggio ». È stato osservato dal direttore generale per la produzione aeronautica, generale Filippone, che all'aeronautica militare più che aerei a medio o lungo raggio interessano ed interessavano velivoli a breve raggio. L'intera penisola è lunga 1.500 chilometri (con un normale aereo di linea, da Milano a Catania impiego un'ora e venti); a percorrerla, dunque, sono sufficienti aerei che abbiano un'autonomia di volo di 1.500 chilometri. Gli aerei della *Lockheed* dei quali ci interessiamo hanno, invece, un'autonomia di volo di oltre 7.000 chilometri. Siamo, quindi, di fronte ad uno spreco! E che non sia un'ipotesi campata in aria, lo dichiara il generale Filippone. Ho spulciato alcune dichiarazioni, nei lunghi interrogatori resi dal generale Filippone. Nell'interrogatorio reso il 13 ottobre 1976, al foglio 21 degli atti depositati presso la sala della Lupa, l'interessato fa un certo genere di dichiarazioni.

A proposito degli atti, signor Presidente, mi permetta di aprire una parentesi: gli stessi sono depositati in maniera disordinatissima! Solo chi, come un avvocato, è in grado di districarsi fra tante carte, riesce a trovare qualche cosa di interessante, in caso contrario c'è da impazzire.

Parlavo delle dichiarazioni rese dal generale Filippone. L'onorevole Pontello chie-

de allo stesso quanto segue: « Le ho chiesto se, secondo lei, non sarebbe stato più logico, anziché continuare questi rapporti con la *Lockheed*, che aveva intenzione di proporre questo tipo di acquisto, che si fosse adoperato per dissuadere la *Lockheed* dal vendere questi apparecchi, dal momento che tale acquisto non sarebbe stato produttivo per il Governo italiano ». Cioè, è la tesi di taluni generali, che dicono che questi aerei non erano adatti e che era molto più conveniente portare avanti il programma dei *G-222*, aereo costruito in Italia, con buone prestazioni, il quale, anche se non soddisfaceva le esigenze di medio raggio, andava benissimo per le prestazioni a raggio ravvicinato.

Ma continuiamo con la lettura. Filippone: « I rappresentanti della *Lockheed* avevano un interesse enorme » (probabilmente seccavano sempre). « Lei non sa perché (è sempre l'onorevole Pontello che fa la domanda) glielo ha detto il generale Nicolò? ». Filippone: « Non me lo ricordo, direi una cosa che non ricordo. Faccio presente (e qui è il punto importante) che si tratta di un episodio del 1969 e per me si tratta di particolari che non avevano rilevanza. Posso dire che io, il generale Nicolò e il generale De Maria (quindi già tre generali) eravamo tutti concordemente contrari sulla questione dell'acquisto dei *C-130*, non per criticare il velivolo (perché su questo nessuno ha mai fatto questione) che è sproorzionato, a mio giudizio (e magari gli operativi dicono che sbaglio) alla necessità — perché come aereo di quella classe credo che non ve ne sia nessun altro migliore, tanto è vero che ne hanno fabbricati credo circa 2 mila — ma perché le condizioni erano tali che non conveniva il suo acquisto. Infatti per diversi anni i miei successori hanno pensato per mandare avanti i programmi già in corso, perché non vi erano fondi, dato che il Governo aveva assegnato solo una certa somma ». Quindi già questo dimostra con quanta leggerezza si abbandonavano i programmi già preventivati e si andava incontro ad impegni finanziari, che poi non si sapeva come soddisfare e che inoltre — lo abbiamo visto — sono finiti dentro il bilancio.

E il generale Filippone dice ancora: « C'erano dei programmi di velivoli costruiti da ditte italiane, perché quello era il punto principale sul quale il generale Nicolò e gli altri battevano. Vi erano ditte italiane che stavano lavorando agli *F-104*

e ai G-91 e, se non vi sono fondi, non si può fare, tanto è vero che mi risulta, pur essendo stato fuori, che tutti questi programmi sono slittati di parecchi anni con maggiori costi per le ditte e per l'amministrazione». Quindi il pensiero del generale Filippone non è singolare, ma è di tanti altri generali i quali a Costarmaereo avevano già stabilito che convenisse non procedere all'acquisto di questo apparecchio, anche perché c'era la possibilità — come è stato detto da diversi di questi generali — di affittare gli aerei stessi. Io non lo sapevo. So, dalla lettura degli atti, che quando c'erano delle urgenze operative, per lunghi viaggi (quando si doveva andare in Groenlandia, per esempio, quando si doveva operare nell'ambito della NATO) si potevano affittare gli aerei e si aveva un rimborso dei due terzi delle spese, perché su 600 milioni di spesa, 400 venivano rimborsati dalla NATO e 200 milioni erano a carico del bilancio italiano. Quindi, oltretutto, c'era anche una notevole convenienza.

Il generale Filippone aggiunge un'altra circostanza: che al massimo — anche questa è una tesi che qui non è stata adombrata, ma credo meritasse di esser presa in considerazione, soprattutto dagli ex ministri della difesa — era possibile comparne alcuni di questi aerei. Cioè, invece di 14, se ne potevano comprare 4 o 5, perché l'operatività di questi aerei era molto limitata. E guardate che un riscontro di questa tesi purtroppo l'abbiamo avuta in questi giorni dopo il tragico episodio di Monte Serra. I giornali di ieri dicono che questi C-130 non volano in Italia, stanno fermi; che su 14 di questi aerei, ne vengono impiegati sì o no 4. Gli altri quasi sempre vengono tenuti fermi, perché non vi sono immediate esigenze operative. «I C-130 volano poco — è una frase piuttosto preoccupante riportata da un giornale — e qui a San Giusto si dice che solo 4 su 14 siano operativi, cioè in completa efficienza, pronti a svolgere i compiti propri». Fra l'altro si dice che l'aereo caduto fosse un aereo soggetto al cosiddetto «cannibalismo», che servisse, cioè, per prelevare dei pezzi di ricambio da mettere a disposizione di altri C-130.

Nell'ambito di questa considerazione, vorrei aggiungere un fatto (che è emerso dalla lettura del contratto): che i pezzi di ricambio bisognava farli venire dall'America. Quindi non si era creata nessuna ga-

ranzia per una operatività immediata. E questi pezzi di ricambio sono stati poi conteggiati a parte, malgrado i prezzi avessero subito un aumento di circa 800 mila dollari ad apparecchio, dalle prime offerte alla conclusione del contratto.

Sono tutte circostanze che penso vadano meditate e tenute nella dovuta considerazione, perché non si riferiscono a persone di scarso credito o di scarsa competenza. Il generale Filippone era il direttore generale di Costarmaereo, ed a lui spettava, insieme ai suoi colleghi, preoccuparsi di dare il giudizio tecnico su questa delicata vicenda.

Ma c'è un altro episodio, sempre per restare nell'ambito delle forze armate; e si tratta di un episodio che non credo possa essere contraddetto. Come è stato accennato — se ne è parlato anche nella relazione, quindi io sarò molto breve al riguardo — il generale Giraudo smentisce quello che aveva detto il senatore Gui circa la presenza del generale stesso, nella sua qualità di segretario generale del Ministero della difesa, agli incontri avvenuti, se non erro, il 14 dicembre 1969, presso la sede del Ministero.

Alla domanda di un commissario: «Lei non è mai stato informato che il ministro ha avuto questi incontri? (il ministro aveva infatti detto di averlo informato). Il ministro non le ha mai chiesto il parere sull'opportunità o meno di vedere i dirigenti della Lockheed?», il generale Giraudo risponde: «Mai» (pagina 41 dell'interrogatorio reso il 29 settembre 1976 alla Commissione inquirente). Continua un altro commissario: «Mi rifaccio a quest'ultima domanda per chiederle questo: il ministro Gui, che ricevette allora il vicepresidente della Lockheed, Kotchian, ha dichiarato dinanzi a questa Commissione che, richiesto di questo incontro, chiese consiglio al segretario generale, cioè a lei, sull'opportunità di ricevere i rappresentanti della Lockheed». Il generale Giraudo rispose: «Io non mi ricordo assolutamente di questo».

È evidente quindi che questa presenza non c'è stata. Questo non significa che il ministro Gui non potesse ricevere delle persone anche a quattr'occhi, per carità; io non ho mai pensato che un ministro, quando riceve delle persone, debba essere attorniato dalla sua corte. Però il discorso è un altro: è stato l'onorevole Gui che ha tenuto a dire che l'incontro con Kotchian è avvenuto alla presenza dei suoi più alti

collaboratori. È come nel caso dell'alibi: quando una persona dichiara che in un certo momento stava facendo una certa cosa, e poi quella circostanza viene smentita, l'alibi cade. Non dico con ciò che abbia ragione il generale Giraudo (può darsi che questi non abbia ben compreso le parole del ministro, oppure ricordi male); ma voglio rilevare che si tratta di elementi che vanno meditati, perché è strano — ripeto — che un ministro riceva queste persone senza la presenza di personalità qualificate; e sono strane le modalità dell'appuntamento, poiché risulta dagli atti che la segreteria del ministro ricevette una telefonata da un certo Luigi Olivi, il quale chiedeva di fissare un appuntamento tra il ministro ed i rappresentanti della *Lockheed*.

Ora, il ministro ci tiene a dire che la telefonata indubbiamente c'è stata, tanto è vero che l'incontro si è effettuato; però sottolinea che egli non diede molta importanza a questo appuntamento. Sostiene anche l'onorevole Gui che egli non conosceva Luigi Olivi, ma soltanto suo fratello deputato (facendoci poi una cronistoria della famiglia Olivi, che è numerosa, trattandosi di ben otto fratelli, dei quali solo qualcuno risiede a Padova). Tutta questa ammennicolata, affannosa spiegazione per dire che egli, in effetti, fissò quell'appuntamento senza pensarci troppo. Quindi, delle due l'una: o l'appuntamento gli era noto per altri canali, ed allora è chiaro che la telefonata alla segreteria non lo ha sorpreso, essendo stato già informato dell'arrivo di questi signori; o era una cosa nuova, e allora c'è da osservare che, per quanto possa essere alla portata di tutti (oggi abbiamo addirittura l'esempio di un Carter che ha istituito una nuova rubrica telefonica, negli Stati Uniti: *Chiamate Carter*), un ministro non riceve la gente senza adeguata preparazione. Si badi, soprattutto, che egli afferma poi che Olivi non c'era, anche se doveva esserci uno dei Lefèbvre (indubbiamente si trattava di Ovidio).

Sfrondato di tutti gli accorgimenti e le cautele difensive, il nocciolo del discorso si riduce a questo: che il ministro riceveva degli uomini che non erano « stinchi di santo », perché si trattava di gente che aveva corrotto un Presidente del Consiglio, come Tanaka, aveva corrotto un principe consorte, come Bernardo d'Olanda, per parlare solo di quelli dei quali si sa ufficialmente che sono stati corrotti.

Anche se il ministro avesse potuto pensare che si trattava di gente per bene, anche se Lefèbvre in quel momento non era stato ancora raggiunto dal discredito che poi l'ha subissato, purtuttavia è chiaro che questa gente andava a discutere di affari per i quali era giusto che fossero presenti dei rappresentanti ufficiali del Ministero; tant'è vero che il ministro Gui si cautelava dicendo che era presente il generale Giraudo, il quale poi smentisce. Non si tratta, quindi, di un'asserzione fatta a vanvera: risponde ad una precisa logica difensiva.

C'è poi un'altra pagina dell'interrogatorio del ministro Gui (io ho letto tutti i testi, tanto quelli relativi al senatore Gui, quanto quelli relativi all'onorevole Tanassi) nella quale, alla domanda di un commissario se egli non avesse assunto informazioni su questi personaggi con i quali aveva a che fare, rispose: « Sì, sì, assunsi informazioni attraverso il mio segretariato generale, che mi mise nelle condizioni di sapere con chi avevo a che fare ». Invece il generale Giraudo dice che lui di tutta questa faccenda non ne sapeva niente.

Non solo non ci fu colloquio, quindi, ma non ci fu neanche da parte del generale Giraudo quell'adeguata preparazione all'incontro che, anche senza la presenza del generale, avrebbe potuto costituire elemento di confronto e di discussione tra la compagnia americana e il ministro Gui.

Sono tutti argomenti che, prima o poi, sono venuti a galla in questo dibattito; ed io li ho voluti ricordare per sommi capi.

Questo episodio non si è verificato all'improvviso, come la nascita di Minerva dal cervello di Giove: è il frutto di una lunga, laboriosa trattativa. I fratelli Lefèbvre non sono, come qualcuno vuol dare ad intendere, personaggi che mirano soltanto al proprio profitto. Evidentemente sono ingordi, i fratelli Lefèbvre, e soprattutto Ovidio, che appare essere molto attaccato al denaro, ma che i suoi diritti se li contratta tutti: direi che è sindacalista di se stesso. Quando un'offerta della *Lockheed* gli sembra insufficiente, egli fa la controproposta; e tutto viene messo per iscritto, siglato, ratificato ed approvato, con la controprova, la controfirma, eccetera.

A questo proposito io concordo con la prima parte della tesi dell'onorevole Tanassi, secondo la quale Lefèbvre si era reso sempre più indispensabile alla *Lockheed*: è vero. La *Lockheed*, ad un certo momento,